



P.E.C. – Posta Elettronica Certificata

Obbligo, per le Imprese individuali, di comunicare la propria PEC al Registro Imprese

L'art. 5 del decreto legge n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*) del 18 ottobre 2012, in vigore dal 20/10/2012, ha esteso alle **Imprese individuali l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)**.

Dal 20 ottobre 2012 tutte le domande di nuova iscrizione di Impresa individuale al Registro Imprese comprendono la comunicazione dell'indirizzo **PEC**.

Le Ditte Individuali già iscritte al Registro Imprese prima del 20 ottobre 2012 sono tenute a comunicare il proprio indirizzo PEC **entro e non oltre il 30 giugno 2013**.

Tale obbligo vige se l'Impresa individuale è attiva e NON è soggetta a procedure concorsuali. Le Imprese individuali attive, ma soggette a procedure concorsuali, NON sono soggette a tale obbligo.

La domanda di comunicazione della **PEC** è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

IMPORTANTE: Le Imprese individuali che NON avranno comunicato l'indirizzo **PEC** entro il 30 giugno 2013 subiranno la "sanzione" della sospensione, fino a 45 giorni, di qualunque successiva ed ulteriore domanda anagrafica di variazione, presentata dal '1 luglio 2013 in poi.